

Prot. n.

CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO WALTER MEC MAZZIERI DI PAVULLO

ATER FONDAZIONE, con sede in Via Giardini 466/G, 41124 Modena, C.F. e P.IVA 00375630365, codice univoco: M5UXCR1, PEC: ater@pec.ater.emr.it; rappresentata da **Pasquale Vita**, C.F. VTIPQL68R12A509V in qualità di Responsabile dell'Area Circuito a ciò autorizzato giusta delega prot. n. 443 del 14/03/2025 valida dalla data di sottoscrizione e sino alla data del 30 giugno 2027 (in seguito denominata Concedente o solo ATER)

CONCEDE IN USO

A _____ con sede in _____ via _____

C.F. _____ P.I. _____ codice univoco _____

e-mail _____ - legalmente rappresentata da _____

C.F. _____ (di seguito denominato Concessionario)

numero di telefono _____

QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO:

Art. 1 – Oggetto

Il concedente dà e concede al concessionario l'uso del **Teatro Walter Mac Mazzieri** sito in Via Giardini 190, 41026 Pavullo (Modena)

per il seguente giorno _____

con montaggio dalle ore _____ alle ore _____

e prove dalle ore _____ alle ore _____

(dettagli all'interno della scheda tecnica, parte integrante del contratto)

per spettacoli da tenersi dalle ore _____ alle ore _____

Art. 2 – Oneri e obblighi a carico del Concessionario

- a) Il Concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione dell'attività, incluse quelle relative al diritto d'autore, esonerando il Concedente da ogni responsabilità per eventuali inosservanze o inadempimenti.

- b) Il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e del decoro del Teatro, rapportandosi con il referente tecnico ed il referente di sala del Teatro messo a disposizione dal Concedente;
- c) Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, prende visione del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Sicurezza ed Emergenza attualmente in vigore per il Teatro Mac Mazzeri che formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- d) Il Concessionario sottoscrive il *Documento di gestione dei rischi interferenziali (DUGRI)* tra concedente e concessionario che verrà allegato al presente contratto per formarne parte integrante e predispone, con riferimento alla specifica concessione e nel caso anche attingendo informazioni dal sopracitato documento, il proprio *Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)* ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per gestire le eventuali interferenze derivanti dalle attività dei suoi appaltatori ed eventuali subappaltatori riducendo al minimo i rischi da interferenze.
- e) Tutte le operazioni di allestimento della sala con materiale e attrezzature non di proprietà del Concedente dovranno essere eseguite a cura e a spese del Concessionario, che si impegna a utilizzare apparecchiature tecniche, elementi scenici, attrezzatura conformi alle normative vigenti. Il personale impiegato dal Concessionario per la realizzazione dell'attività dovrà rispondere ai requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008, come modificato con il D.lgs. 106/2009 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla disponibilità di DPI e alla formazione antincendio e primo soccorso. È fatto assoluto divieto di intervenire su muri, soffitti e pavimenti.
- f) Il Concessionario si impegna a esonerare da ogni responsabilità il Concedente per danni che dovessero derivare a terzi o al materiale impiegato per lo svolgimento dell'attività, nonché per atti o fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso dell'iniziativa stessa.
- g) Il Concessionario s'impegna a corrispondere al Concedente il risarcimento di eventuali danni che venissero prodotti alle strutture concesse in uso.
- h) Il Concessionario dovrà agire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di spettacolo, con particolare riguardo al T.U. di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931, Titolo III – Capo I “degli spettacoli e trattenimenti pubblici” ed al Relativo Regolamento di Attuazione, approvato con R.D. n. 635 del 06/05/1940 – Titolo III – paragrafo 14, esonerando in tal modo il Concedente da ogni responsabilità per eventuali inosservanze o inadempimenti.
- i) Ogni onere contributivo e fiscale relativo al proprio personale impiegato nelle attività oggetto del presente contratto è a carico del Concessionario.

In caso di attività di spettacolo dal vivo, il Concessionario si impegna a fornire al Concedente entro e non oltre il giorno delle iniziative di cui all'Art. 1, copia del certificato di Agibilità INPS (ex Enpals) o documento sostitutivo, oltre che del permesso di rappresentazione SIAE, se dovuto.

Art. 3 – Oneri e obblighi a carico del Concedente

- a) Il Concedente garantisce l'agibilità dello spazio ove si terranno le iniziative di cui all'Art. 1, il quale dovrà essere in ordine di marcia nelle date e negli orari di concessione in uso.
- b) Il Concedente s'impegna a garantire la disponibilità della dotazione tecnica presente in teatro. Il Concedente garantisce la presenza di n. **1 addetto con funzioni di tecnico** referente dello spazio **per un massimo di 4 ore per il montaggio e 4 ore per spettacolo e smontaggio**. Il Concedente s'impegna a garantire la disponibilità di **1 maschera durante le eventuali prove per un massimo di 7 ore e per l'apertura al pubblico per un massimo di 3 ore e mezzo**.
Ulteriore personale eventualmente necessario alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del presente contratto è da intendersi a carico del Concessionario (vedi tariffario).
- c) Il personale impiegato dal Concedente per la realizzazione dell'attività dovrà rispondere ai requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla disponibilità di DPI e alla formazione antincendio e primo soccorso.

Art. 4 – Tariffe

Il Concessionario s'impegna a corrispondere al Concedente la somma pari a € _____ (vedi tariffario) + IVA di legge per la concessione della sala di cui all'Art. 1 del presente contratto.

Il Concedente provvederà ad addebitare suddetto canone al Concedente tramite emissione di fattura, che dovrà essere saldata tramite bonifico bancario sul conto corrente in essa riportato entro 30 giorni dalla data della concessione in uso.

Ove richiesto, il Concessionario si impegna a fornire al Concedente il servizio aggiuntivo maschere (necessario se si superano le ore garantite dal gestore indicate da questo contratto)

nella giornata di noleggior dalle ore _____ alle ore _____

Per suddetto servizio entro le 3 ore e mezzo il Concedente corrisponderà l'importo di € 50 + IVA di legge.

Ove richiesto, il Concessionario si impegna a fornire al Concedente il servizio di biglietteria utilizzando il sistema di biglietteria elettronica di cui è titolare

nella giornata di noleggior dalle ore _____ alle ore _____

Per suddetto servizio il Concedente corrisponderà l'importo orario di € 33 + IVA di legge

L'importo incassato dal Concedente derivante dalla vendita dei biglietti verrà versato al termine della concessione sul seguente conto corrente intestato al Concessionario:

IBAN: _____

Art. 5 – Clausola di garanzia

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse. In questo caso non sarà dovuta al contraente indennità alcuna. Il Concedente si riserva altresì di intraprendere tutte le iniziative che, a suo insindacabile giudizio, si riterranno indispensabili onde evitare possibili situazioni che possano mettere in pericolo l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, delle strutture o degli impianti.

Art. 6 – Asseverazione

Il Concessionario, consapevole di quanto previsto dall'art. 481 del Codice Penale, assevera:

- a) che i materiali scenici sono dotati di Certificato di reazione al fuoco classe 1 e relativo Certificato di omologazione del Ministero degli Interni e quindi idonei all'utilizzo in scena come da normativa vigente;
- b) che la struttura portante della scena è dotata di regolare Certificato di idoneità statica;
- c) che in scena non saranno utilizzati fuochi d'artificio, fiamme libere e spari con armi;
- d) che sarà rispettato il divieto di fumare in teatro, salvo che per esigenze sceniche;
- e) che verrà rispettata la capienza della sala e dei camerini lasciando liberi corridoi, scale e vie di fuga;
- f) che è stata presa visione della scheda tecnica nonché delle condizioni generali della concessione in uso del teatro.

Art. 7 – Risoluzione e recesso contrattuale

Ciascuno dei contraenti, previa motivata comunicazione, può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dal Codice civile, laddove si verifichino gravi inadempienze contrattuali, sospensione ingiustificata della prestazione, commissione da parte del Concessionario di reati, danneggiamenti per dolo o colpa grave, violazioni agli obblighi contrattuali, contestate per iscritto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora il Concessionario risulti condannato/sanzionato per uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 ovvero, il Concessionario, nelle persone del titolare/legale rappresentante, degli amministratori e/o direttori tecnici e comunque nelle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, risulti condannato per uno dei reati di cui al medesimo decreto legislativo. Resta salvo il diritto al risarcimento a favore del Concedente di tutti i danni subiti a causa della risoluzione del contratto.

Art. 8 - Modifiche

Qualsiasi modifica o integrazione al presente contratto dovrà avvenire in forma scritta tramite accordo firmato tra le Parti.

Art. 9 - Codice etico

Con la firma del presente contratto, il Concessionario dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi e in generale del contenuto del vigente Codice Etico di ATER Fondazione, pubblicato sul sito istituzionale alla pagina <https://aterfondazione.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html> avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente e in ogni sua singola parte, e di impegnarsi a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 10 – Trattamento dei dati

Nell'esecuzione del presente contratto, i contraenti avranno accesso e tratteranno i dati personali forniti e di titolarità di entrambi, in qualità di autonomi titolari del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione e la libertà di circolazione dei dati delle persone fisiche (di seguito "GDPR"). I contraenti si impegnano a rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati dal GDPR e ogni altra disposizione applicabile in materia di protezione dei dati (con il GDPR, "Normativa Privacy"). Con la sottoscrizione del presente contratto e in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del GDPR, ciascun contraente dichiara di aver preso visione dell'Informativa Privacy dell'altro contraente, che sarà resa disponibile sul proprio sito internet aziendale. Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, fosse necessario trattare dati personali di terzi, i contraenti si impegnano a modificare il presente contratto con la sottoscrizione di una Nomina a Responsabile del Trattamento.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concessionario

p. ATER Fondazione
Responsabile dell'Area Circuito
Pasquale Vita